

Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne di violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di whistleblowing presentate dai soggetti legittimati tramite i canali predisposti dalla società.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) "soggetti legittimati", le persone indicate all'art. 3 del presente regolamento alle quale è riconosciuta la possibilità di presentare segnalazioni di whistleblowing tramite i canali di segnalazione predisposti dalla società;
- b) "segnalazioni di whistleblowing", le informazioni riguardanti una violazione, comunicate dal soggetto legittimato al soggetto competente a gestire le segnalazioni tramite i canali di segnalazione interna predisposti dalla società;
- c) "violazioni" o "violazione", i comportamenti, gli atti o le omissioni descritti all'art. 5 del presente regolamento, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società;
- d) "soggetto competente a gestire le segnalazioni", il Responsabile della funzione Compliance;
- e) "facilitatore", una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) "persona coinvolta" la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

Art. 3 – Chi può segnalare

Possono presentare segnalazioni di whistleblowing i seguenti soggetti legittimati:

- a)** i dipendenti della società;
- b)** i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti;
- c)** i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- d)** i liberi professionisti e i consulenti che prestano attività lavorativa presso la società;
- e)** i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso la società;
- f)** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

Art. 4 – Quando si può segnalare

I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing nei seguenti casi:

- a)** quando il rapporto giuridico con la società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b)** quando il rapporto giuridico è in corso;
- c)** durante il periodo di prova;
- d)** successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

Art. 5 – Cosa si può segnalare

I soggetti legittimati possono segnalare violazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, consistenti in:

- a)** condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- b)** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori di cui all'art. 2 co. I lett.a) n. 1 D. lgs. n. 24/2023;

- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come indicati dall'art. 2, c. 1, lett. a), punto 4) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno come indicati dall'art. 2, c. 1, lett. a), punto 5) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni.

È altresì possibile segnalare:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione è rimessa alle Linee guida ANAC.

Le segnalazioni di whistleblowing dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione di whistleblowing è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserita violazione è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Le segnalazioni di whistleblowing circostanziate si distinguono a loro volta in:

- a) segnalazioni circostanziate verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione.
- b) segnalazioni circostanziate non verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

Art. 6 - Come si può segnalare

I soggetti legittimati possono presentare segnalazioni di whistleblowing in forma scritta oppure in forma orale tramite i seguenti canali appositamente predisposti dalla società:

- a) in forma orale:
 - i. tramite linea telefonica non registrata, chiamando il numero 0532 59 7469 ad uso esclusivo del soggetto competente a gestire le segnalazioni interne;

- ii. nel corso di un incontro diretto con il soggetto competente a gestire le segnalazioni interne. La richiesta di incontro diretto viene formulata chiamando il numero telefonico di cui al punto i). Il soggetto competente a gestire le segnalazioni interne fissa l'incontro diretto entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno della chiamata tenendo conto delle disponibilità del soggetto legittimato e adottando ogni cautela funzionale a garantire le tutele e le protezioni di legge.

b) in forma scritta:

- i. tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Responsabile della funzione compliance di IFM in busta chiusa al seguente recapito: Piazzale G. Donegani 12, 44122 Ferrara. Le segnalazioni di whistleblowing in forma orale rese tramite linea telefonica oppure tramite incontro diretto sono documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto competente a gestire le segnalazioni.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Art. 7 – Il soggetto competente a gestire le segnalazioni

Le segnalazioni di whistleblowing rese in forma orale oppure in forma scritta sono acquisite e gestite dal Responsabile della funzione compliance della società.

Art. 8 – Le segnalazioni inviate a persona diversa da quella competente a gestire le segnalazioni

Le segnalazioni di whistleblowing inviate ad un soggetto diverso dal soggetto competente a gestire le segnalazioni sono trasmesse, a cura del ricevente, al soggetto competente, entro sette giorni dal suo ricevimento, il quale provvederà a darne contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il ricevente erroneamente coinvolto garantisce la riservatezza dell'identità del soggetto legittimato e l'eventuale inosservanza di tale prescrizione rileva sul piano disciplinare o contrattuale.

Art. 9 – Le competenze del Responsabile della funzione compliance

Ricevuta una segnalazione di whistleblowing, al Responsabile della funzione compliance compete:

- a) verificare preliminarmente la riconducibilità della segnalazione all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- b) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione confermano la riconducibilità della segnalazione interna all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- c) dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione;
- e) richiedere chiarimenti, integrazioni oppure sentire il soggetto segnalante, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- f) comunicare, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, le azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalazioni, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Il Responsabile della funzione compliance si astiene da qualunque azione la cui competenza sia attribuita ad altro organo societario.

Art. 10 – La gestione delle segnalazioni in forma orale tramite linea telefonica

In caso di segnalazioni di whistleblowing rese in forma orale tramite linea telefonica, il Responsabile della funzione compliance:

- a) comunica al segnalante ove poter prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016;
- b) informa il segnalante sulla possibilità di rendere la segnalazione di violazione anche nel corso di un incontro diretto o in forma scritta;
- c) rammenta al segnalante le misure di protezione che la legge riconosce a coloro che presentano segnalazioni;
- d) identifica il segnalante mediante l'acquisizione dei dati personali strettamente necessari a dar seguito alla segnalazione;
- e) acquisisce la segnalazione e documenta mediante resoconto dettagliato la conversazione intrattenuta con il segnalante;
- f) procede nei termini indicati all'art. 9 del presente regolamento

Art. 11 – La gestione delle segnalazioni in forma orale tramite incontro diretto.

Qualora il segnalante abbia espresso la propria preferenza a rendere la segnalazione di whistleblowing nel corso di un incontro diretto, il Responsabile della funzione compliance, nel giorno prefissato:

- a) fornisce al segnalante l’informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016;
- b) rammenta al segnalante le misure di protezione che la legge riconosce a coloro che presentano segnalazioni;
- c) identifica il segnalante mediante l’acquisizione dei dati personali strettamente necessari a dar seguito alla segnalazione;
- d) acquisisce la segnalazione e documenta mediante resoconto dettagliato la conversazione intrattenuta con il segnalante;
- e) fornisce al segnalante un codice identificativo univoco (ticket) generato tramite la piattaforma “Whistleblowing”;
- f) procede nei termini indicati all’art. 9 del presente regolamento.

Art. 12 - La gestione delle segnalazioni in forma scritta

In caso di segnalazioni di whistleblowing rese in forma scritta tramite e-mail, il Responsabile della funzione compliance:

- a) oscura i dati non strettamente necessari alla gestione della segnalazione;
- b) procede nei termini indicati all’art. 9 del presente regolamento.

Art. 13 – Le segnalazioni anonime e le segnalazioni escluse nell’ambito di applicazione della normativa “Whistleblowing”.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie che verranno esaminate dall’organo amministrativo della società.

Le segnalazioni non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento sono gestite dall'Organo amministrativo negli stessi termini previsti per la gestione delle segnalazioni anonime. Il Responsabile della funzione compliance che riceva una segnalazione anonima ovvero una segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento trasmette, entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione all'Organo amministrativo, dandone informazione al segnalante ove possibile.

Art. 14 – La protezione della riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, delle persone coinvolte, del facilitatore.

È fatto divieto al Responsabile della funzione compliance rivelare l'identità del soggetto legittimato che abbia presentato una segnalazione di whistleblowing.

La riservatezza, oltre che all'identità del soggetto legittimato, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione di whistleblowing dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del soggetto legittimato.

Il Responsabile della funzione compliance mantiene riservata l'identità del soggetto legittimato fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione e tale riservatezza è estesa anche all'ambito giurisdizionale e disciplinare nei termini previsti dall'art. 12, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le stesse garanzie di riservatezza sono riconosciute all'identità delle persone coinvolte, delle persone menzionate nella segnalazione, del facilitatore, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

Il Responsabile della funzione compliance adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per tutelare i diritti e le libertà del segnalante e della persona coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Art. 15 – Misure di protezione contro le ritorsioni

Al soggetto legittimato che presenta una segnalazione di whistleblowing sono riconosciute le protezioni contro le ritorsioni previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le misure di protezione contro le ritorsioni sono riconosciute anche:

- a) al facilitatore;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Art. 16 – I rapporti tra il Responsabile della funzione compliance e l’Organismo di Vigilanza “231” (ODV 231)

Acquisita una segnalazione di whistleblowing e nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dal presente regolamento, il Responsabile della funzione compliance ha l’obbligo di comunicare all’Organismo di Vigilanza 231 il contenuto della segnalazione di *whistleblowing*, adottando gli accorgimenti necessari a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, affinché quest’ultimo possa assumere gli atti rientranti nella propria competenza e fornire il proprio contributo alla gestione della segnalazione.

Qualora l’ODV 231 comunichi al Responsabile della funzione compliance la necessità di conoscere l’identità del segnalante per gli adempimenti di propria competenza, quest’ultimo procede all’acquisizione del consenso del segnalante, preventivamente informato per iscritto con particolare riguardo alle ragioni che motivano la necessità. In tal caso, l’ODV 231 è autorizzato ed incaricato a trattare detti dati personali ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 – Istruzione congiunta in caso di particolare complessità

Qualora la segnalazione di whistleblowing richieda conoscenze specialistiche particolari, il Responsabile della funzione compliance lo segnala alla società che provvede a nominare uno specialista che lo supporti nel compimento delle attività rientranti nella propria competenza.

Nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dal presente regolamento, il Responsabile della funzione compliance comunica allo specialista il contenuto della segnalazione di whistleblowing ricevuta affinché quest’ultimo possa supportarlo nella gestione della segnalazione.

Qualora il contenuto della segnalazione di whistleblowing presenti elementi da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l’identità del segnalante, il Responsabile della funzione compliance

comunica allo specialista il contenuto della segnalazione solo nel caso in cui il segnalante, preventivamente informato per iscritto con particolare riguardo alle ragioni che motivano la necessità, abbia espresso il proprio consenso scritto alla rivelazione della propria identità a detto specialista e a condizione che quest'ultimo sia stato espressamente autorizzato o incaricati a trattare detti dati personali tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero, se esterno, nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 18 – Esito della segnalazione

In base all'esito dell'istruttoria, il Responsabile della funzione compliance provvede:

- a) all'archiviazione della segnalazione;
- b) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti agli organi societari competenti qualora la violazione abbia una rilevanza disciplinare;
- c) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti alle Procure della Repubblica qualora la violazione abbia una rilevanza penale;
- d) alla trasmissione dell'esito degli accertamenti ad altra autorità pubblica competente qualora la segnalazione abbia una rilevanza ulteriore.

Art. 19 – Istanza di accesso

La segnalazione di whistleblowing è sottratta:

- a) all'accesso agli atti;
- b) all'accesso civico semplice;
- c) all'accesso civico generalizzato

Art. 20 – Pubblicazioni

Il presente regolamento è:

- a) trasmesso ai dipendenti;
- b) reso noto ai collaboratori o aspiranti tali non qualificabili come dipendenti;
- c) pubblicato sul sito istituzionale della società;
- d) affisso nella sede di lavoro e nelle sezioni distaccate.

Art. 21 – Integrazione al Modello di Organizzazione e Gestione 231

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione 231 approvato dalla società.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quale fonte primaria in base alla quale è stato stipulato il presente regolamento.

INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (D.Lgs. n. 24/2023 - Legge 30 novembre 2017, n. 179)

Egregio Signore / Gentile Signora,

il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 GDPR e in osservanza al principio di trasparenza di cui all'art. 5 GDPR, IFM (la "Società") Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti mediante il cd. canale interno previsto dal D. lgs. n. 24/2023 al fine di segnalare presunte condotte illecite o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione del Suo rapporto con la Società.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è **IFM**, con sede in Ferrara (FE), Piazzale Donegani n. 12.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Responsabile della protezione dati (RPD o Data Protection Offices – DPO) è L'avv. Tiziano Tagliani, contattabile ai seguenti indirizzi: tiziano.tagliani@gmail.com – Via De' Romei 7, 44121 Ferrara .

CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento in questione comporta il conferimento, da parte del segnalante, dei propri dati identificativi (nome, cognome, posizione lavorativa), di dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail) nonché di eventuali dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Società, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa, verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte alla verifica della fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Potranno essere oggetto di trattamento anche i dati anagrafici del segnalato nonché di soggetti terzi in base al contenuto della segnalazione.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento).

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; si segnala tuttavia che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo nei termini stabiliti dalla procedura ad hoc approvata dall'Organo amministrativo, reperibile al seguente link [_www.ifmferrara.org](http://www.ifmferrara.org) con la quale vengono disciplinate analiticamente anche le modalità di presentazione delle segnalazioni, riconducibili al cd. canale interno, previsto dall'art. 4 D. lgs. n. 24/2023.

DESTINATARI DEI DATI

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Responsabile della Funzione Compliance, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

Qualora il Responsabile della funzione compliance abbia necessità di avvalersi di personale della Società ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale (ivi compreso l'Organismo di Vigilanza) per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti.

Poiché IFM si è dotata del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la segnalazione, per quanto di sua competenza, verrà trattata e gestita anche dall'Organismo di Vigilanza (OdV), opportunamente designato ai sensi dell'art. 2, *quaterdecies*, D.Lgs. n. 196/2003, ovvero da altro soggetto, parimenti designato ai sensi dell'art. 2, *quaterdecies*, D.Lgs. n. 196/2003, nei casi di particolare complessità.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

EVENTUALE TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI

I dati raccolti non saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della Privacy, come novellato dall'articolo 24, c.4 D. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

L'esercizio dei summenzionati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di apposita istanza al Responsabile della funzione compliance o al titolare del trattamento.

Gli interessati i quali ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 co. 1 lett. e) D. lgs. n. 24/2023, si rappresenta che la normativa in vigore prevede la possibilità di effettuare segnalazioni anche tramite:

- canale esterno, gestito da ANAC, solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo, o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- divulgazione pubblica, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il Titolare del Trattamento